Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 147

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 26 GIUGNO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n 30: **Ministero delle finanze Cassa depositi e prestiti ed istituti di previdenza:** 79ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % effettuata in Roma nei giorni 1, 3, 4, 5. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 maggio 1937.

**(2090)**

# MINISTERO DELLA MARINA

### Ricompensa al valor militare.

*R. decreto 18 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1936-XV, registro n. 86 Marina, foglio n. 276.*

E' conferita la seguente ricompensa al valor militare, in dipendenza delle operazioni guerresche svoltesi in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO.

*Castellani Aldo* fu Ettore e fu Violante Giuliani da Firenze, tenente generale medico nella riserva navale. Alto Consulente sanitario per le Colonie dell'Africa Orientale. — In otto mesi di dura ed aspra campagna, sprezzante di ogni pericolo e noncurante di qualsiasi disagio, ha portato ovunque, nelle regioni più lontane e più insidiose, l'ausilio della sua opera di scienziato insigne e di medico illustre, benemeritando dell'Esercito e del Paese. Esempio fulgidissimo di abnegazione e spirito di sacrificio. — Campagna italo-etiopica 1935-1936.

**(2008)**

# MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Ricompense al valor militare.

*Regio decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 130.*

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze Armate della Somalia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

*Ghedi Sobrie* da Merek, muntaz -10646- nel X battaglione arabo-somalo. — Tiratore di mitragliatrice pesante, ferito a tutte e due le gambe, continuava, calmo e sereno, nell azione di fuoco fino a che un'altra raffica di fucileria nemica lo feriva anche alla mano sinistra e gli rendeva l'arma inservibile. — Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

*Fachin Bruno* da Padova, maresciallo capo nel Comando Forze Armate della Somalia. — Partecipava volontariamente, al seguito di un ufficiale, ad una ricognizione in territorio infestato da tiratori nemici. Investito da un nucleo di armati che aveva teso una imboscata, conscio del pericolo sovrastante al superiore, e malgrado le esortazioni di questi che lo invitava a sparare al coperto, si lanciava animosamente contro di essi, obbligandoli a ritirarsi, ponendone due fuori combattimento e catturandone un terzo. — Pozzi di Ogobo, 19 gennaio 1936-XIV.

*Lo Russo Antonio* da Montemilone (Potenza), caporalmaggiore nel battaglione misto del genio — Mentre, sotto violento fuoco di fucileria nemica, con alto senso del dovere, procedeva ad impiantare la stazione radio della quale faceva parte, veniva gravemente ferito al polmone destro. Con fortezza d'animo e spirito di sacrificio si doleva di non aver potuto sparare contro l'avversario e non voleva che fosse distolto personale per provvedere a lui. Chiedeva continuamente notizie sull'esito del combattimento e sul funzionamento della stazione radio, senza curarsi del proprio stato assai grave. Magnifico esempio di generosità, altruismo ed amor patrio. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno), 13 gennaio 1936-XIV.

*Marini Luigi* da Mestre, sottotenente di complemento nell'XI battaglione arabo-somalo. Comandante di plotone fucilieri arabo-somali, benchè leggermente ferito, si spingeva arditamente avanti, alla testa del suo reparto, arrestando il nemico che tentava di aggirare lo schieramento e ricacciandolo indietro con perdite notevoli. Alto esempio di audacia e di valore. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno), 13 gennaio 1936-XIV.

*Scircoli Amedeo* da Manfredonia (Foggia), caporalmaggiore nel reggimento carri armati. — Durante una ricognizione durata più ore, con capacità e bravura, disimpegnava alternativamente la carica di pilota e mitragliere di autoblindo-mitragliatrice, distinguendosi per decisione, calma e sprezzo del pericolo. Accorso in aiuto di altra autoblindo, rimasta insabbiata sulla posizione avversaria, usciva generosamente dalla propria macchina ed esposto alla maggiore reazione nemica, con rara perizia, esemplare ed audace opera personale, compiva il ricupero dell'autoblindo che coadiuvava ancora nel ripiegamento, precedendola a piedi per guidarla sulla via migliore. — Areri (Abissinia), 1-2 gennaio 1936-XIV.

*Ali Moessen-Ammari*, jusbasci, 4071, nell'XI battaglione arabo-somalo (*alla memoria*). — Avuto il comando di un plotone fucilieri, lo conduceva all'attacco con perizia ed ardimento, ricacciando il nemico al quale infliggeva perdite rilevanti. Mentre sosteneva l'aspra lotta, colpito gravemente, cadeva da eroe, ammirato dai suoi ascari. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno) 13 gennaio 1936-XIV.

*Assan Afrà-Averghidir* - Aer di El Bur, capo banda nella banda di Olol Dinle. — Di pattuglia con 30 armati, all'inizio del combattimento, visti abbandonati fuori della ridotta una cinquantina di cammelli carichi, sfidando le raffiche di mitragliatrici avversarie, procedeva al ricupero di tali quadrupedi e di ingenti quantitativi di munizioni che si trovavano nei carichi. — Gabba, 26 dicembre 1935-XIV.

*Dirie Mohamed-Averghidir*, 16590, bulue basci nell'XI battaglione arabo-somalo (alla memoria). — Visto che forti nuclei nemici, appostati dietro cespugli, tenevano il reparto sotto fuoco intenso e preciso, con mirabile ardimento si portava avanti per snidarli. Il suo nobile gesto veniva seguito da tutti gli ascari del reparto. Nella lotta cadeva eroicamente ferito al petto. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno), 13 gennaio 1936-XIV.

*Giama Mussa* da Obbia, capo banda nel comando gruppi bande settore Uebi Scebeli. — Interprete fra il sultano Olol Dinle e nazionali radiotelegrafisti assegnati alla colonna, portò nell'azione la sua serenità costante e preziosa. Visto atterrare nei pressi del fortino ed in piena azione un aeroplano, si portò di propria iniziativa, seguendo il suo generoso impulso, a vedere cosa fosse accaduto all'aereo, mettendosi a disposizione del pilota al quale forniva i mezzi per turare una falla prodotta da proiettile nemico nel serbatoio della benzina. Rimaneva accanto all'apparecchio, prestando la sua opera pur sotto intenso fuoco di fucileria che colpiva in più parti l'apparecchio stesso. Bell'esempio di virtù militari. — Gabba, 26 dicembre 1935-XIV.

*Guled Fara-Averghidir* - Aer di El Bur, capo banda nella banda di Olol Dinle. — Visto cadere ferito un sottocapo mitragliere, tiratore di una delle armi, lo sostituiva di propria iniziativa, senza dar sosta al fuoco micidiale dell'arma, concorrendo ad infliggere al nemico numerose perdite. — Gabba, 26 dicembre 1935-XIV.

*Hamed Elmi-Averghidir* - da Obbia, sottocapo banda nel II gruppo bande mitraglieri. — Da 10 anni al nostro servizio, animato da alto spirito di disciplina, in aspro combattimento durato più ore, dimostrò serenità e coraggio a tutta prova rimanendo, pur essendo ferito, al suo posto sotto il fuoco avversario, controbattendolo senza posa e concorrendo ad infliggere gravissime perdite al nemico. — Gabba, 26 dicembre 1935-XIV.

*Mohamed Egal-Merehan*, muntaz, 18992, nell'XI battaglione arabo-somalo (alla memoria). — Visto che forti nuclei nemici, protetti dai cespugli, tenevano il reparto sotto intenso e preciso fuoco, con mirabile ardimento si slanciava avanti per snidarli, trascinando seco gli ascari del reparto Durante questa lotta cadeva eroicamente. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno). 13 gennaio 1936-XIV.

*Nur Hassan Merehan* da El Bur (Somalia), jusbasci, 4984, nel I gruppo bande armate di confine. — Inviato con un nucleo dubat in soccorso di un'autoblindo-mitragliatrice rimasta insabbiata sulla posizione avversaria, raggiungeva di slancio il posto dell'incidente, incurante del fuoco nemico delle perdite che gli causava. Esposto alla più intensa reazione nemica, dirigeva le operazioni per il ricupero della macchina con esemplare e generosa opera personale; incoraggiava l'equipaggio assicurando che solo la sua morte e quella dei suoi uomini avrebbe potuto perdere la macchina. Sosteneva in ultimo, coi suoi uomini, intensa azione di fuoco a protezione dell'autoblindo che ripiegava. — Areri, 2 gennaio 1936-XIV.

*Omar Mahamud*, capo banda nel II gruppo bande Olol Dinle. — Da 10 anni al nostro servizio, animato da alto spirito di disciplina, in aspro combattimento durato più ore, dimostrò serenità e coraggio a tutta prova, rimanendo al suo posto, sotto il fuoco avversario, controbattendolo senza posa e concorrendo ad infliggere gravissime perdite al nemico. — Gabba, 26 dicembre 1935-XIV.

*Osman Hussen-Belet Uen*, sottocapo banda nel II gruppo bande mitraglieri. — Da 7 anni al nostro servizio, animato da alto spirito di disciplina, in aspro combattimento durato più ore, dimostrò serenità e coraggio a tutta prova, rimanendo al suo posto, sotto il fuoco avversario, controbattendolo senza posa e concorrendo ad infliggere gravissime perdite al nemico. — Gabba, 26 dicembre 1935-XIV.

## CROCE DI GUERRA.

*Battaglia Ercole* da Fabriano, sottotenente di complemento nell'XI battaglione arabo-somalo. — Avuto il compito di occupare un importante obiettivo tattico, guidava il proprio plotone con perizia ed ardimento, vincendo la vivace resistenza oppostagli dall'avversario al quale infliggeva gravi perdite. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno), 14 gennaio 1936-XIV.

*Blengini Matteo* da Mondovì (Cuneo), tenente di complemento nel 3° raggruppamento arabo-somalo — Nei sanguinosi combattimenti svoltisi per due giornate consecutive (13-14 gennaio), quale ufficiale addetto ai collegamenti, disimpegnava le proprie funzioni fra il comando di raggruppamento ed i comandi di battaglione, dimostrando serena fermezza, audacia e coraggio personale. — Elo Salei, 13-14 gennaio 1936-XIV.

*Castaldi Mario* da Sorino (Campobasso), maresciallo ordinario nel gruppo batterie autotrainate 77/28. — Autista in sosta, volontariamente seguiva il plotone comando colonna nell'attacco di una posizione nemica. Con efficace azione di bombe a mano concorreva a mettere fuori combattimento un nucleo nemico che da posizione dominante, tirando su autocarri fermi, aveva già ferito un conduttore. — Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV.

*Giordano Francesco* da S. Remo, capitano di complemento nel 3° raggruppamento arabo-somalo. — Nei sanguinosi combattimenti svoltisi per due giornate consecutive, quale ufficiale addetto al servizio informazioni, disimpegnava le sue funzioni e quelle di collegamento con i reparti in linea, recandosi ripetutamente sulla linea di fuoco sotto l'infuriare dell'azione nemica, dando serena prova di grande fermezza, di audacia e di valore personale. — Elo Salei, 13-14 gennaio 1936-XIV.

*Graceffa Pietro* da Aragona, tenente in s.p.e. nel 5° raggruppamento arabo-somalo. — In sanguinosi combattimenti svoltisi per due giornate consecutive e specialmente in quello del 13 gennaio, attingendo alla inesauribile forza del dovere e dell'ideale, dava serena prova di grande fermezza, di audacia e di valore, disimpegnando le funzioni di collegamento fra il comando raggruppamento e i comandi di battaglione in qualunque ora ed in qualunque momento, sotto l'infuriare dell'azione nemica e intervenendo direttamente in combattimento cogli elementi delle compagnie che erano impegnate. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno), 13-14 gennaio 1936-XIV.

*Kechler Alberto* da Udine, sottotenente nel comando II gruppo squadrone mitraglieri « Genova Cavalleria ». — Volontario di guerra, accorreva di sua iniziativa e con alcuni uomini, a sostegno di una pattuglia impegnata e col brillante contegno concorreva all'azione. — Pozzi di Bul Bul, 11 febbraio 1936-XIV.

*Petruccelli Tiberio* da Potenza, sottotenente di complemento nel plotone comando settore Giuba. — Ufficiale addetto al comando colonna, con una pattuglia del comando, fronteggiava decisamente nuclei nemici rivelatisi pericolosi per nostre truppe in ricognizione. Impegnatosi il combattimento, vi partecipava colla propria pattuglia, concorrendo all'azione di un plotone il cui comandante era rimasto ferito Generosamente curava il ricupero della salma di un ufficiale caduto e soccorreva un sottufficiale ferito, che personalmente portava al riparo. Teneva al corrente della situazione il comandante della colonna. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Malca Guba (Daua Parma), 2 febbraio 1936-XIV.

*Pianetti Luigi* da Bergamo, 1° capitano di complemento nel VII battaglione arabo-somalo — Comandante di una compagnia incaricata di occupare e tenere una posizione particolarmente delicata, assolveva il proprio compito con serenità e sprezzo del pericolo. Avendo notato che altro reparto incaricato di un'azione sul fianco nemico, era da questi efficacemente battuto con intensa reazione di fuoco, non esitava ad accorrere sul posto, alla testa di un proprio plotone, per alleggerire la pressione, concorrendo così efficacemente al buon risultato finale. — Elo Salei, 13-15 gennaio 1936-XIV.

*Abdullot Assan* da Nocop, buluc basci nella 6ª batteria cammellata. — Capo pezzo di batteria indigena, durante un violento combattimento assolveva il suo compito con coraggio e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Ahmed Saadi*, muntaz, 16439, nella 6ª batteria cammellata. — Puntatore di un pezzo distaccato presso l avanguardia di un battaglione indigeno fortemente impegnato, sotto l'intenso fuoco nemico, assolveva il suo compito con ardimento e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Assan Hamed-Galgial*, ascari, 17331, nel IV battaglione Benadir. — Durante un aspro combattimento, caduto il proprio graduato, lo sostituiva lanciandosi all'assalto in testa alla propria squadra. Successivamente, più volte inviato di pattuglia con funzioni di graduato attraverso le linee nemiche, esplicava il suo compito con calma e sprezzo del pericolo. — Birgot-Hamanlei, 24-25 aprile 1936-XIV.

**(2047)**

---

*R. decreto 15 dicembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1937-XV, registro n. 18 Colonie, foglio n. 164.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

## MEDAGLIA D'ARGENTO

*Bergamasco Guglielmo* da Albaredo d'Adige (Verona), camicia nera scelta nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Porta arma tiratore, fatto oggetto di intenso aggiustato tiro avversario, con raffiche precise disperdeva accentramenti nemici: ferito da pallottola perforante al torace, non abbandonava la linea di fuoco se non dopo replicati ordini del proprio comandante. Esempio fulgido di coraggio e di sprezzo del pericolo. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Borghi Glicerio* da Copparo (Ferrara), camicia nera nel II battaglione gruppo camicie nere d'Eritrea. Di esempio per coraggio e sentimento del dovere, durante il combattimento. Due volte ferito, continuò ad incitare i camerati alla lotta. Alle parole di incoraggiamento del proprio ufficiale rispose di essere fiero di aver versato il sangue per la Patria. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

*Toso Gian Battista* da Buia (Udine), camicia nera nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — In un assalto, si spingeva arditamente contro un nucleo avversario, uccidendone il capo e fugando gli altri componenti del nucleo. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

CROCE DI GUERRA.

*Barnaba Ismaele* da Buia (Udine), capo manipolo nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Comandante di compagnia d'avanguardia attaccava e disperdeva, con azione decisa, forze nemiche che minacciavano il fianco del battaglione. Durante il combattimento era d'esempio ai dipendenti per ardimento e slancio. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Berti Ferdinando* da Vigarano Pieve (Ferrara), camicia nera nel II battaglione gruppo camicie nere d'Eritrea. — Aiutante di sanità, con audacia e sprezzo del pericolo, si prodigava in combattimento per raccogliere e medicare i feriti. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Bonazzi Enzo* da Marmirolo (Mantova), 1° centurione nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Comandante di compagnia di retroguardia, con capacità e prontezza, ritardava la pressione del nemico incalzante. Calmo ed energico, manteneva salda la coesione del proprio reparto. — Abba Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Bonini Mariano* da S. Maria la Longa (Udine), camicia nera scelta nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Svelto ed ardito nella esecuzione del proprio dovere di porta ordini, in un momento critico del combattimento, si offriva spontaneamente per portare una comunicazione al comando di gruppo, attraversando tutta la zona di infiltrazione nemica violentemente battuta dal fuoco. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Bredeon Luigi* da S. Giorgio di Nogaro (Udine), camicia nera nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Porta ordini di battaglione, malgrado l'intenso fuoco nemico, incurante del pericolo, fu di esempio ai camerati, assolvendo il proprio compito con mirabile sangue freddo. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Cancl Richelmo* da Tarcento (Udine), camicia nera nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Svelto ed ardito nell'esecuzione del proprio dovere di porta ordini, in un momento critico del combattimento si offriva spontaneamente per portare una comunicazione al comando di gruppo, attraversando tutta la zona d'infiltrazione nemica, violentemente battuta dal fuoco. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Capparelli Francesco* da Acquaformosa (Cosenza), 1° centurione nel IV battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Comandante di compagnia in rincalzo di battaglione impegnato in combattimento, con intuito tattico e con decisione, attaccava il nemico che tentava di aggirare il battaglione stesso, riuscendo a farlo ripiegare. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*De Flamminels Italo* da Catignano (Teramo), capomanipolo nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Di retroguardia ad un battaglione in movimento, sapeva strenuamente, col suo reparto, l'incalzante pressione nemica, permettendo al battaglione stesso di raggiungere senza sensibili perdite il nuovo obiettivo, dando esempio di coraggio e di serenità. — Abbi Addi 18 dicembre 1935-XIV.

*Franz Ugo* da Udine, capomanipolo nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Comandante di plotone di avanguardia contribuiva, occupando tempestivamente una posizione, ad ottenere che il battaglione si spiegasse senza perdite. Durante il successivo combattimento, manteneva, col suo esempio, salda la compagine del reparto. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935 XV.

*Lenotti Ermenegildo* da S. Zeno di Montagna, vice caposquadra nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Manteneva salda al fuoco la compagine della propria squadra. Gravemente ferito il tiratore di una mitragliatrice leggera, si sostituiva ad esso fino al termine dell'azione. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Malavasi Carlo* da Medolla (Modena), 1° centurione nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — In un momento critico del combattimento, guidando il suo reparto con calma ed energia, contribuiva efficacemente all'esito favorevole dell'azione. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Manzoli Angelo* da Marrara (Ferrara), camicia nera nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Porta ordini, si dimostrò in combattimento pronto ed infaticabile nell'adempimento del proprio dovere. Nel momento più aspro, spontaneamente accorreva sulla linea di fuoco incitando con l'esempio e con la parola i suoi compagni alla lotta. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Micossi Domenico* da Artegna (Udine), camicia nera scelta nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Porta ordini di battaglione, malgrado l'intenso fuoco nemico, incurante del pericolo, fu di esempio ai camerati, assolvendo il proprio compito con mirabile sangue freddo. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Milani Arturo* da Sesto sul Reghena (Udine), camicia nera scelta nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — Ammalato, avuto sentore che il battaglione partecipava ad un'azione, abbandonava il campo, raggiungendo il suo reparto e compiendo con ardimento il proprio dovere. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

*Pasqualini Arrigo* da Trecenta (Rovigo), capomanipolo nel II battaglione del gruppo camicie nere d'Eritrea. — In una ricognizione offensiva del battaglione in territorio fortemente occupato dal nemico, si dimostrava ardito ed intelligente esecutore degli ordini ricevuti. Di fronte ad un trinceramento tenuto in forze dal nemico, di iniziativa ne occupava saldamente un tratto, facilitandone poi l'occupazione completa. — Abbi Addi, 18 dicembre 1935-XIV.

(2007)

---

*R. decreto* 11 *gennaio* 1937-XV, *registrato alla Corte dei conti addì* 17 *maggio* 1937-XV, *registro* 18 *Africa Italiana, foglio n.* 316.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore dell'Africa Orientale Italiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

*Rinaldi Giuseppe*, da Grosio (Sondrio), capitano di complemento nel XV battaglione eritreo (alla memoria). — In uno scontro sostenuto durante una ricognizione offensiva conduceva valorosamente il suo reparto, incontrando la morte sul campo. — Amba Betlem (Tembien), 17 novembre 1935-XIV.

*Savarè Gioacchino*, da Milano, sottotenente di complemento nel IX battaglione eritreo (alla memoria). — Durante un aspro corpo a corpo, sviluppatosi su posizione allora raggiunta, combattendo e incoraggiando i suoi con fierezza indomabile, riusciva a contenere e fiaccare l'azione nemica entro il settore affidatogli. Gravemente ferito, continuava ad incitare i suoi, finchè colpito una seconda volta perdeva eroicamente la vita sul campo. — Amba Asgheb Tzelà, 21 gennaio 1936-XIV.

*Sensi Cherubino*, da Viterbo, tenente in s.p.e. nel comando 7° gruppo battaglioni eritrei. — Ufficiale addetto ai collegamenti del comando di un gruppo di battaglioni eritrei, dava ripetute prove di calma ammirevole e di grande sprezzo del pericolo durante tutto il combattimento. Rimasto ferito, non solo rifiutava di abbandonare il suo posto, ma, visto il nemico avanzare minaccioso, riuniva porta ordini, attendenti ed ascari del comando e si lanciava al contrattacco, riuscendo a ricacciare il nemico e ad infliggergli forti perdite. Bell'esempio di ardimento e di valore. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

*Siro Brigiano Rosario*, da Trapani, sottotenente di complemento nel XXII battaglione eritreo (alla memoria). — In un asprissimo combattimento, nel quale era seriamente impegnata la compagnia di cui comandava un plotone, dimostrò sereno coraggio e cosciente sprezzo del pericolo. Assalito da più parti, col fuoco delle sue armi e con un deciso irresistibile attacco alla baionetta, riuscì a trattenere il nemico che tentava di aggirare il suo reparto. In una cruenta mischia, colpito a morte, lasciò gloriosamente la vita sul campo. Esempio fulgido di sublime eroismo e di elette virtù militari. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

*Stampanoni Guido*, da Genova, sottotenente di complemento nel II gruppo artiglieria montagna eritrea. — Subalterno di batteria indigeni, per cinque ore teneva il comando della propria sezione, sotto intenso fuoco di fucileria nemica. Benchè ferito all'inizio del combattimento, da scheggia di pallottola esplosiva, ritornava, appena medicato, in batteria e continuava ad assolvere con perizia, calma e serenità esemplari le proprie mansioni, causando, col tiro preciso dei suoi pezzi, gravi perdite al nemico e validamente appoggiando, così, la fanteria. Esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

*Uoldù Uoldeminchieros*, buluc basci - 47170 - nel IV battaglione eritreo. — Durante l'assalto ad una posizione nemica, accerchiato da un gruppo di armati che minacciosamente gli intimava la resa, con ardimento e sprezzo di ogni pericolo, vigorosamente reagiva uccidendo il più vicino avversario e mettendo in fuga gli altri. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

*Urui Brahanè*, ascari nel XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Porta treppiede di mitragliatrice, per tutta la durata del combattimento, vicino all'arma, ne curava infaticabilmente il buon funzionamento e, pur lievemente ferito al volto da una piccola scheggia, perseverava nella sua opera, incurante di ogni pericolo. Esempio magnifico di coraggio e di alto sentimento del dovere. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

CROCE DI GUERRA.

*Mohamed Alì I*, muntaz - 36559 - nel XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Porta arma tiratore, benchè ferito ad entrambe le mani e gambe, continuava a far fuoco, allontanandosi dal campo di battaglia soltanto dopo aver ricevuto il cambio che, per necessità di luogo e per deficienza di personale, non poteva avvenire che dopo molto tempo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

*Negasc Tellà*, da Addi Derò (Seloà), gregario della guardia del degiac Hailè Sellassiè Gugsà. — Armato tigrino da poco sottomesso, si distingueva in due giornate di combattimento. In violenti corpo a corpo uccideva a colpi di sciabola uno dei capi avversari. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

*Nassir Omar*, da Biet Lelisc Assaorta (Acchelè Guzai), buluc basci 46108 - nel V battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Addetto ad una sezione mitragliatrici pesanti, dimostrava in combattimento sereno coraggio e sprezzo di ogni pericolo contribuendo validamente alla riuscita dell'azione. — Enda Manuel (Tembien), 28 dicembre 1935-XIV.

*Scetu Lemma*, nato nel Tigrai, capo nella banda dell'Endertà. — Comandante di gruppo d'avanguardia, accortosi che l'avversario col fuoco di mitragliatrici ben appostate si opponeva alla avanzata di nostri reparti, si lanciava arditamente all'assalto riuscendo a porre in fuga il nemico e ad infliggergli perdite. — Battaglia dell'Endertà, 15 febbraio 1936-XIV.

(2015)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 902.

**Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' prorogato per altri due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui in atto gode la Reale Accademia Nazionale dei Lincei per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane del Medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento Italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 903.

**Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in testi unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testi unici tutte le disposizioni relative all'Amministrazione della educazione nazionale, provvedendo al loro coordinamento, ed introducendovi tutte quelle norme complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

Nei testi unici saranno comprese anche le disposizioni che saranno eventualmente emanate posteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 904.

**Ricostituzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo, riuniti con R. decreto 13 settembre 1928-VI, n. 2273, nell'unico comune di San Lorenzo in Campo, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto anzidetto.

Art. 2.

Il prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 905.

**Norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, che costituiva l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), ente di diritto pubblico, comprendente la Sezione Finanziamenti Industriali e la Sezione Smobilizzi Industriali e le successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, che, sciogliendo la Sezione Finanziamenti Industriali, ne trasferiva attività e passività alla Sezione Smobilizzi Industriali, che da sola costituisce attualmente l'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme integrative e modificative delle vigenti disposizioni riguardanti l'attività e l'organizzazione patrimoniale, finanziaria ed amministrativa dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, in relazione al fine di assicurare l'esercizio in via permanente da parte dell'Istituto medesimo della gestione delle partecipazioni che esso detiene e di quelle che potrà assumere, nonchè in relazione al fine di determinare i limiti entro i quali l'Ente può assumere nuove partecipazioni, quando esse siano inerenti alla difesa del Paese o all'attuazione della politica di autarchia economica o di valorizzazione, agricola ed industriale, dell'Africa Orientale Italiana, in ausilio o in sostituzione, ove occorra, della iniziativa privata, a termini della Dichiarazione IX della Carta del Lavoro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), ente di diritto pubblico, ha il còmpito di provvedere con criteri unitari alla efficiente gestione delle partecipazioni di sua pertinenza, secondo le direttive della politica economica del Regime, espresse dalle competenti Corporazioni.

Le partecipazioni ed attività che lo Stato non abbia interesse a conservare saranno gradualmente smobilizzate.

Art. 2.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale è fissato in lire un miliardo.

Sono destinate a costituirlo le riserve dell'Ente, rappresentate dagli avanzi conseguiti nelle realizzazioni di attività finora effettuate e dalla più adeguata valutazione delle partecipazioni possedute.

La devoluzione delle riserve suddette al fondo di dotazione sarà effettuata secondo norme da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale potrà assumere nuove partecipazioni:

*a*) quando si tratti di grandi imprese industriali che si propongano come scopo principale la risoluzione di problemi imposti da esigenze della difesa del Paese o diretti al raggiungimento dell'autarchia economica nazionale, ovvero connessi con la valorizzazione industriale od agricola dell'Africa Orientale Italiana;

*b*) quando l'assunzione sia richiesta dalla necessità di tutelare o di meglio organizzare la gestione delle partecipazioni possedute.

Le partecipazioni di cui alla lettera *a*) non potranno superare in qualsiasi momento nel loro complesso l'importo di lire un miliardo.

Art. 4.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale, per il conseguimento dei propri fini, è autorizzato a compiere tutte le necessarie operazioni finanziarie (come sottoscrizione e acquisto di azioni ed obbligazioni o di quote di patrimonio, finanziamenti) con aziende nelle quali lo Stato o l'Istituto stesso posseggano partecipazioni azionarie e con enti di diritto pubblico i cui capitali di fondazione siano in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, costituiti dallo Stato.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale può prestare fideiussioni o cauzioni nell'interesse delle aziende di cui sopra; esso può inoltre effettuare riporti su titoli, anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, anche presso l'Istituto di emissione, anticipazioni su titoli industriali, sconti di effetti cambiari, ed altre operazioni passive per procurarsi i necessari mezzi di tesoreria. E' inibito peraltro all'Istituto per la Ricostruzione Industriale di esercitare attività di raccolta del risparmio ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Art. 5.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale è autorizzato a emettere obbligazioni nominative ed al portatore, di durata non inferiore ad anni venti, eventualmente con clausola di anticipato riscatto parziale o totale. Per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni, possono essere cedute in garanzia le sovvenzioni dovute dallo Stato all'Istituto per la Ricostruzione Industriale a norma del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 6, e del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723.

Le modalità per l'emissione delle obbligazioni sono di volta in volta approvate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; col decreto medesimo, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emittende.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Sono soggette soltanto al bollo di L. 0,10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli enti locali.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti, di statuti generali e speciali, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Art. 6.

L'assunzione o la vendita di partecipazioni azionarie, nonchè la concessione di finanziamenti, quando le relative operazioni superino l'importo di lire dieci milioni, devono essere approvate dal Ministro per le finanze, secondo norme che saranno stabilite dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni azionarie o la vendita di azioni sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Governo, quando comportino la concentrazione nell'Istituto per la Ricostruzione Industriale di almeno la metà dei voti spettanti alle azioni della società, ovvero riducano la preesistente partecipazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale al disotto di tale quota.

Resta fermo l'obbligo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale di conservare le azioni di cui agli articoli 1 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, e articoli 3 e 11 del R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 451, nei limiti e termini ivi indicati.

Art. 7.

L'art. 4 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, già modificato con il R. decreto-legge 10 marzo 1934, n. 457, è ulteriormente modificato come segue:

Sono organi amministrativi dell'Istituto, oltre al presidente nominato a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, il vice presidente, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Comitato tecnico consultivo.

Il vice presidente è scelto fra persone eminenti nel campo scientifico e tecnico; egli è nominato con decreto del Capo del Governo su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce con tutte le facoltà a lui spettanti in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

— del presidente;

— del vice presidente;

— del direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare al Ministero delle finanze.

— del direttore generale del Tesoro al Ministero delle finanze;

— del ragioniere generale dello Stato;

— del direttore generale dell'Industria al Ministero delle corporazioni;

— di un delegato del Sottosegretariato per gli scambi e le valute;

— di un delegato del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Uno dei sindaci effettivi, da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933-XII, n. 512, sarà designato, tra i magistrati della Corte dei conti, dal presidente della Corte stessa, ed eserciterà le funzioni di presidente del Collegio sindacale.

In seno al Consiglio di amministrazione è costituita una Giunta esecutiva composta:

— del presidente;

— del vice presidente;

— del direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare al Ministero delle finanze;

— del direttore generale dell'Industria al Ministero delle corporazioni.

La Giunta esecutiva delibera con i limiti e le competenze che verranno stabilite dallo statuto; in via d'urgenza essa potrà deliberare su materie di competenza del Consiglio, salvo a darne comunicazione a quest'ultimo nella prima adunanza.

E' istituito un Comitato tecnico consultivo presieduto dal presidente dell'Istituto o dal vice presidente che ne fanno parte. Fanno inoltre parte del Comitato un delegato della Confederazione fascista degli industriali, un delegato della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria; uno o più dei dirigenti tecnici delle aziende controllate dall'Istituto e persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.

I dirigenti tecnici e gli esperti suddetti sono di volta in volta chiamati a far parte del Comitato tecnico consultivo con deliberazione della Giunta esecutiva.

Il Comitato tecnico consultivo dà parere sulle nuove iniziative industriali da prendersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale, sulla migliore organizzazione delle aziende controllate, nonchè sulle più importanti trasformazioni di processi produttivi, da adottarsi dalle aziende stesse e in tutti gli altri casi nei quali ne sia richiesto dalla Presidenza dell'Istituto.

Art. 8.

Il bilancio annuale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale chiuso al 31 dicembre di ogni anno è approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo e viene presentato al Ministro per le finanze, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Le plusvalenze realizzate durante l'esercizio nella cessione di partecipazioni o dipendenti da variazioni in aumento nel valore delle partecipazioni possedute concorrono, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto, a costituire fondi di riserva destinati a fronteggiare eventuali perdite nel realizzo o nella valutazione di altre partecipazioni.

Il conto profitti e perdite registrerà esclusivamente gli avanzi o i disavanzi netti derivanti dai proventi di gestione (dividendi, sconti, interessi attivi, provvigioni, ecc.) dedotti gli oneri di esercizio (interessi passivi, spese di amministrazione, oneri tributari, ecc.).

Art. 9.

Gli utili netti annuali, determinati ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 8, saranno destinati come appresso:

il 25 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinaria, regolato dalle norme statutarie;

il 10 per cento per la preparazione alle carriere direttive industriali di giovani o tecnici sperimentati che dimostrino attitudini ad assumere comandi aziendali, ai sensi delle norme che verranno stabilite dallo statuto;

il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato, al quale verrà versato dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale entro un mese dall'approvazione del bilancio.

Art. 10.

Con decreto del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sarà emanato il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, in relazione alle norme di cui al presente decreto, nonchè alle disposizioni anteriori tuttora vigenti.

Il decreto medesimo e lo statuto saranno pubblicati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Fino a quando non sia diversamente provveduto, restano in vigore tutti i mandati generali e speciali e le deleghe di rappresentanza rilasciate dai competenti organi della Sezione Smobilizzi dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, nonchè le deleghe per la firma degli atti, dei contratti e della corrispondenza tuttora vigenti.

Art. 11.

Restano ferme tutte le norme dettate per la Sezione Smobilizzi Industriali dal R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, e disposizioni successive, in quanto non siano contrarie o incompatibili col presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 386, foglio 146.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 906.

**Provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica nella quale è interessato l'Istituto per la Ricostruzione Industriale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, che costituisce l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) a costituire una Società anonima per azioni che si proponga come scopo principale il coordinamento tecnico delle aziende siderurgiche nelle quali esso è interessato, anche al fine di raccogliere sul mercato i mezzi finanziari necessari per il potenziamento di tali aziende secondo le necessità richieste dalle esigenze della difesa dello Stato e dell'attuazione della politica di autarchia economica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'I.R.I. è autorizzato a sottoscrivere il capitale azionario di una costituenda società anonima, denominata « Società finanziaria siderurgica » (Finsider), con sede in Roma, con capitale fino a L. 900.000.000 e con lo scopo di assumere partecipazioni azionarie in società esercenti l'industria siderurgica, di curare il coordinamento tecnico delle stesse e di prestare loro, nelle forme ritenute più adatte, l'opportuna assistenza finanziaria.

Alla « Società finanziaria siderurgica » l'I.R.I. è autorizzato a cedere, in tutto o in parte, le azioni di sua proprietà delle seguenti società:

« Ilva » - Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova;

« Terni » - Società per l'Industria e l'Elettricità, con sede in Roma;

« Stabilimenti di Dalmine », con sede in Milano;

« Società Italiana Acciaierie Cornigliano » (S.I.A.C.), con sede in Genova.

I prezzi di cessione saranno inferiori del 5 per cento alla media dei prezzi di compenso fatti alle Borse valori per il mese di maggio 1937-XV per le azioni quotate in borsa, al valore nominale per quelle non quotate.

La Società potrà compiere operazioni finanziarie attive o passive tanto con le società nelle quali sia interessata, quanto con terzi, compresi riporti e anticipazioni su titoli, ad esclusione della raccolta del risparmio fra il pubblico, il tutto secondo le norme del proprio statuto sociale.

Art. 2.

L'I.R.I. è autorizzato ad emettere una o più serie di obbligazioni denominate « Serie speciale gestione IRI-FERRO » della durata massima di venti anni, in corrispondenza del capitale azionario versato dalla « Società finanziaria siderurgica » e non oltre l'importo del capitale medesimo. Le azioni della « Società finanziaria siderurgica », corrispondenti alle obbligazioni emesse, saranno a questo fine costituite presso l'I.R.I. in gestione speciale.

Le obbligazioni « Serie speciale gestione IRI-FERRO » godranno dei seguenti diritti:

*a*) un interesse fisso del 4,50 per cento annuo sul valore nominale, da pagarsi in due rate semestrali uguali posticipate;

*b*) una maggiorazione di interessi corrispondente ad una quota della differenza fra l'ammontare del dividendo effettivamente percepito dall'I.R.I. su ogni azione della « Società finanziaria siderurgica » in gestione speciale, e l'ammontare del detto interesse fisso del 4,50 per cento, quota da determinarsi come segue:

75 per cento, fino ad un dividendo del 5,50 per cento;

50 per cento dell'eccedenza rispetto al 5,50 per cento.

È riservata ai portatori delle obbligazioni « Serie speciale gestione IRI-FERRO » la opzione di tramutare, in qualsiasi tempo, le obbligazioni possedute in azioni della « Società finanziaria siderurgica » in misura non eccedente la metà del

valore nominale delle obbligazioni optanti, secondo le modalità che saranno approvate, all'atto della emissione delle obbligazioni, dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

In ogni caso di rimborso o di riduzione del capitale azionario della « Società finanziaria siderurgica », l'ammontare delle obbligazioni in circolazione sarà diminuito, a cura dell'I.R.I., sia mediante acquisti sul mercato, sia mediante sorteggio, di un importo nominale pari all'ammontare della riduzione di capitale riferibile alle azioni ancora in gestione speciale.

Nel caso di sorteggio di cui al comma precedente e alla scadenza delle obbligazioni, l'I.R.I. pagherà ai portatori delle obbligazioni, oltre l'importo nominale delle medesime, una somma pari alla quota parte della riserva legale (art. 182 Codice di commercio) della « Società finanziaria siderurgica » riferibile alle azioni corrispondenti alle obbligazioni da ritirare.

Per ogni altro caso di anticipato rimborso di obbligazioni, da farsi sempre mediante sorteggio e comunque non prima che siano trascorsi otto anni dalla data di emissione, è dovuto al portatore, oltre quanto spetta a norma del comma precedente, un premio pari al 20 per cento del valore nominale delle obbligazioni.

Art. 3.

Alle obbligazioni di cui all'articolo precedente è accordata, mediante decreti del Capo del Governo, da emanare di concerto col Ministro per le finanze e da registrare alla Corte dei conti, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso del 4,50 per cento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo.

Art. 4.

L'I.R.I. è autorizzato a versare alla « Società finanziaria siderurgica » un fondo di L. 50 milioni al fine di costituire una riserva speciale per contribuire all'equilibrio dei dividendi della Società stessa, secondo norme da stabilire nell'atto costitutivo.

Art. 5.

Le obbligazioni « Serie speciale gestione IRI-FERRO » sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Sono soggette soltanto al bollo di L. 0,10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Gli Enti di qualsiasi natura, esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli Enti morali, sono autorizzati ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni di cui al presente decreto, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti, di statuti generali o speciali.

Art. 6.

Per deliberare sugli oggetti di cui agli articoli 158 e 210 del Codice di commercio, nelle assemblee della « Società finanziaria siderurgica » si richiede, sia in prima che in seconda adunanza, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e il voto favorevole della maggioranza delle azioni intervenute.

Per le deliberazioni prese in conformità al presente articolo non compete ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso.

Art. 7.

La « Società finanziaria siderurgica » può essere dispensata, con determinazione del Ministro per le finanze, dall'adempimento delle condizioni di cui al n. 1, art. 12, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 8.

La tassa di negoziazione — nella misura normale — è applicata a carico della « Società finanziaria siderurgica » limitatamente alle azioni delle quali sia stato ottenuto il tramutamento da parte di portatori di obbligazioni.

Gli atti e contratti stipulati per la costituzione della « Società finanziaria siderurgica », per l'aumento del suo capitale fino al limite di cui al precedente art. 1 e per la esecuzione delle operazioni finanziarie alla medesima demandate dal presente decreto, sono soggetti alla tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10, salvo, per quanto riguarda l'I.R.I., l'applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, e dell'art. 11 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Art. 9.

Gli onorari notarili relativi alla estensione degli atti dipendenti dal presente decreto saranno liquidati nella misura normale prevista dalle vigenti disposizioni della legge notarile, quando il valore dell'oggetto degli atti stessi non superi un milione di lire.

Per gli atti il cui valore superi un milione di lire, gli onorari saranno ridotti alla metà per la quota eccedente il valore sopraindicato e fino ad un valore inferiore ai dieci milioni, ad un decimo per la quota da dieci milioni ad un valore inferiore ai cento milioni e ad un ventesimo per la quota da cento milioni in poi.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 386, foglio 147.* — MANCINI.

---

**REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 907.**

**Ulteriore proroga di disposizioni sull'indennità coloniale al personale in servizio nell'Africa Orientale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019;

Visto il R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1603;

Visto il R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1635;
Visto il R. decreto 12 novembre 1936-XV, n. 2468;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1603, prorogate al 31 dicembre 1936-XV, dal R. decreto 12 novembre 1936-XV, n. 2468, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 386, foglio 117.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 908.
**Modificazioni territoriali delle circoscrizioni doganali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960; il R. decreto-legge 10 luglio 1925-II, n. 1248, convertito nella legge 28 marzo 1926-III, n. 562, e la legge 29 novembre 1928-V, n. 2676;
Visto il R. decreto 16 febbraio 1931-IX, n. 161, che ha stabilito l'organico delle dogane del Regno e le loro facoltà;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella che stabilisce le circoscrizioni doganali del Regno e determina le Provincie in ciascuna di esse comprese e che sostituisce quella approvata col decreto Ministeriale 13 giugno 1931-IX:

| Numero d'ordine | Circoscrizioni doganali | PROVINCIE |
|---|---|---|
| 1 | Ancona | Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Macerata, Perugia, Pesaro, Pescara, Teramo, Zara. |
| 2 | Bari | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto. |
| 3 | Bologna | Bologna, Arezzo, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Parma, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia. |
| 4 | Bolzano | Bolzano, Trento, Verona. |
| 5 | Cagliari | Cagliari, Nuoro, Sassari. |
| 6 | Catania | Catania, Enna, Ragusa, Siracusa. |
| 7 | Como | Como, Varese. |
| 8 | Fiume | Fiume, Istria (eccettuata la principalità di Isola d'Istria). |
| 9 | Genova | Genova. |
| 10 | Livorno | Livorno, Grosseto, La Spezia, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Siena. |
| 11 | Messina | Messina, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria. |
| 12 | Milano | Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Novara, Pavia, Piacenza, Sondrio. |
| 13 | Napoli | Napoli, Avellino, Benevento, Potenza, Salerno. |
| 14 | Palermo | Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani. |
| 15 | Roma | Roma, Aquila, Frosinone, Littoria, Rieti, Terni, Viterbo. |
| 16 | Savona | Savona, Imperia. |
| 17 | Torino | Torino, Aosta, Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli. |
| 18 | Trieste | Trieste e principalità d'Isola d'Istria della provincia di Pola. |
| 19 | Udine | Udine, Gorizia. |
| 20 | Venezia | Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza. |

### Art. 2.

La Direzione generale delle dogane e imposte indirette è autorizzata a disporre, quando ne ravvisi l'opportunità nell'interesse del servizio e del commercio, che speciali servizi siano affidati a dogane appartenenti a circoscrizioni diverse da quella nella cui giurisdizione territoriale i servizi sono da compiere.

### Art. 3.

La tabella *A*) allegata al R. decreto 16 febbraio 1931-IX, n. 161, che determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana; le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci; le facoltà per il deposito e per l'uscita in transito delle merci e le facoltà speciali concesse ad alcune dogane, è modificata come segue:

| DOGANE | | | | | Vie doganali | FACOLTÀ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | Sede | Ordine | Classe | Se di frontiera (di terra, di mare, o di lago) interne o internazionali | | Per il deposito | Per l'uscita delle merci in transito | Altre speciali |
| Bologna . | Bologna | I | I | interna | — | Aperta al deposito | — | — |
| Istria . . . | Pola | I | II | di mare | — | Aperta al deposito | Per tutte le merci (1) | — |

(1) Compresi i tabacchi.

### Art. 4.

La tabella che stabilisce le circoscrizioni doganali, le dogane principali e quelle secondarie aggregate, i posti doganali, i posti d'osservazione, le sezioni doganali e il numero delle visite che dovranno annualmente essere eseguite a ciascuna dogana dal direttore superiore della rispettiva circoscrizione, tabella approvata con decreto Ministeriale 31 marzo 1931-IX, è modificata come segue:

| UFFICI DOGANALI | | | | Classificazione delle dogane | | N. delle visite | Facoltà per il deposito | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circoscrizioni | | Dogane principali | Dogane, sezioni, posti doganali e posti di osservazione | Ordine | Classe | | | |
| Direzioni superiori | Provincie | | | | | | | |
| Bologna | Bologna | Bologna | Bologna, con: Sezione Magazzini Generali. Sezione Magazzini Generali raccordati. | I | I | — | Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. | — |
| Fiume | Istria | Pola | Pola con servizio presso la Stazione Ferroviazia. | I | II | 6 | Per materiali metallici, gli oli lubrificanti e i grassi per rifornimento navale, in magazzini di proprietà privata.<br>Per i combustibili liquidi in serbatoi metallici per la R. Marina. | — |
| | | | Sezione Arsenale. Posti doganali: Veruda, | — | — | — | — | — |
| | | | Medolino | — | — | — | — | Autorizzato a riscuotere diritti marittimi. |
| | | | Porto Badò | — | — | — | — | — |
| | | | Brioni | — | — | — | — | — |
| | | | Fasana | — | — | — | — | Autorizzato a riscuotere diritti marittimi. |
| | | | Barbariga | — | — | — | — | — |
| | | | Camizza | — | — | — | — | Autorizzato a riscuotere diritti marittimi. |
| Trieste | Istria | Isola | Isola. | II | I | 6 | Per le bande stagnate in magazzini di proprietà privata. | Autorizzata alle operazioni di importazione temporanea della latta per la fabbricazione dei recipienti dei fili di ferro e di acciaio per la fabbricazione delle chiavi per scatole e delle macchine ed attrezzi navali da riparare. |

| UFFICI DOGANALI | | | | Classificazione delle dogane | | N. delle visite | Facoltà per il deposito | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circoscrizioni | | Dogane principali | Dogane, sezioni, posti doganali e posti di osservazione | Ordine | Classe | | | |
| Direzioni superiori | Provincie | | | | | | | |
| | | | Capodistria | II | I | 6 | — | Autorizzata all'importazione temporanea delle macchine e degli attrezzi navali da riparare. |
| | | | Pirano, con posti doganali: Strugnano. Porto Rose con servizio presso l'Aeroporto Sicciole. | II | I | 6 | — | Autorizzata all'importazione temporanea delle macchine e degli attrezzi navali da riparare. |
| Trieste | Trieste | Trieste | Trieste (Centrale) con reparti al Punto Franco Emanuele Filiberto Duca di Aosta; rep. X con sub reparti Hangar 65, varco vagoni, e servizio al Sylos grani. | I | I | — | — | — |
| Venezia | Rovigo | Ponte Fornaci | Ponte Fornaci con posto di osservazione a Porto Levante. Posti doganali: Gnocchetta. Scardovari. | II | II | 2 | — | Il posto doganale di Tolle è soppresso. |
| Messina | Messina | Messina | Messina (centrale) con: Sezione Zona Falcata. | I | I | — | — | — |

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

*Visto, il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 386, foglio 145.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 maggio 1937-XV, n. 909.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Pescia (Pistoia).**

**N. 909. R.** decreto 29 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Pescia (Pistoia), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 95.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

*Visto, il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1937-XV.

**Nomina dell'Accademico d'Italia, prof. Francesco Giordani, a vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Decreta:

*Articolo unico.*

È nominato vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale l'Accademico d'Italia prof. Francesco Giordani, presidente del Comitato per il Prodotto Italiano.

Roma, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL.

*Il Ministro per le corporazioni:*
LANTINI.

(2091)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 giugno 1937-XV.

**Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Dinami.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Dinami (Catanzaro);

Sentito il Comitato dei Ministri:

Decreta:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente decreto, della Cassa comunale di credito agrario di Dinami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2076)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 giugno 1937-XV.

**Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di San Sperate, Selegas, Sarbariu, Tuili, Villamar, Villanovafranca, Villasalto, Villacidro (in provincia di Cagliari), Dorgali (Nuoro), Gergei (Nuoro), Macomer (Nuoro), Orune (Nuoro), Seui (Nuoro), Bottidda (Sassari), Olmedo (Sassari), Ploaghe (Sassari), Porto Torres (Sassari), Ortacesus (Cagliari).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di San Sperate (Cagliari), Selegas (Cagliari), Serbariu (Cagliari), Tuili (Cagliari), Villamar (Cagliari), Villanovafranca (Cagliari), Villasalto (Cagliari), Villacidro (Cagliari), Dorgali (Nuoro), Gergei (Nuoro), Macomer (Nuoro), Orune (Nuoro), Seui (Nuoro), Bottidda (Sassari), Olmedo (Sassari), Ploaghe (Sassari), Porto Torres (Sassari), Ortacesus (Cagliari);

Sentito il Comitato dei Ministri:

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2074)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 giugno 1937-XV.

**Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Aidomaggiore, Ales, Cabras, Iglesias, Muravera, Musei, Narbolia, Riola, San Vero Milis, San Vito, Selargius (in provincia di Cagliari).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Aidomaggiore, Ales, Cabras, Iglesias, Muravera, Musei, Narbolia, Riola, San Vero Milis, San Vito, Selargius, in provincia di Cagliari;

Sentito il Comitato dei Ministri:

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2075)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1937-XV.

**Dichiarazione di pubblico interesse della fusione delle Società anonime « Industriale Bonifiche ed Irrigazioni » ed altre, nella Società anonima « Piemonte Centrale di Elettricità ».**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591;

Vista l'istanza in data 24 maggio 1937 con la quale la Società anonima « Piemonte Centrale di Elettricità » con sede in Torino chiede che siano dichiarati di pubblico interesse, a norma dei Regi decreti-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e 18 maggio 1933, n. 591, la sua progettata fusione con altre società da essa controllate e l'aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni;

Ritenuto che la progettata fusione e l'aumento del capitale rispondono a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione, mediante incorporazione, delle società anonime « Industriale Bonifiche ed Irrigazioni » con sede in Torino, « Forze Elettriche Valtanaro », con sede in Torino, « Idroelettrica Venaschese » con

sede in Venasca, nella società anonima con sede in Torino « Piemonte Centrale di Elettricità », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esercizio del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto, sia pubblicato nei giornali « La Stampa » e « La Gazzetta del Popolo » di Torino.

È altresì dichiarato di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della società anonima « Piemonte Centrale di Elettricità » da L. 56.250.000 a L. 75.000.000 mediante emissione di n. 250.000 azioni da L. 75 ciascuna da offrire in opzione agli azionisti nella misura di un titolo nuovo ogni tre titoli vecchi, rendendosi così applicabili, alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dall'assemblea dei soci, le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: SOLMI.

(2079)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1937-XV.
**Dichiarazione di pubblico interesse della fusione della « Banca dell'Associazione agraria di Cerignola » nel « Banco di Napoli ».**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873, e l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Vista l'istanza con la quale il « Banco di Napoli », istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, e la Banca dell'Associazione agraria di Cerignola, società anonima con sede in Cerignola, espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della Banca dell'Associazione agraria di Cerignola nel Banco di Napoli;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione, mediante incorporazione, della « Banca dell'Associazione agraria di Cerignola » nel « Banco di Napoli », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esercizio del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione nel giornale « Il Mattino » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: SOLMI.

(2080)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1937-XV.
**Nomina dei revisori dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta, la determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla citata legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1453;

Visto il R. decreto 26 settembre 1936-XIII, n. 1932, concernente l'approvazione dello statuto dell'Ente predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

A far parte, per l'anno 1937, del Collegio dei revisori dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, sono chiamati i signori:

Dott. cav. uff. Enrico Lubrano, capo sezione, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Rag. cav. uff. Biagio Bianco, capo sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dott. cav. Ottavio Scrittore, console della Milizia nazionale forestale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: LANTINI.

(2081)

---

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 21 giugno 1937-XV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 831 che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma il 31 marzo 1937 tra l'Italia e la Norvegia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

(2084)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*(Unica pubblicazione).*

**Diffida per smarrimento di certificati di rendita.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che al termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

| CATEGORIA del Debito | NUMERO d'iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Rendita 5 % | 95762 | Amministrazione Cassa Depositi e Prestiti . . . . . . . . L. | 3.815 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1937 - Anno XV

*Il Direttore generale*: POTENZA.

(1963)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio delle ratifiche dell'Avenant al Protocollo del 4 febbraio 1934 che modifica la denuncia dell'Accordo sulla esportazione fra l'Italia e l'Ungheria.**

Addì 18 giugno 1937-XV è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Avenant al Protocollo del 4 febbraio 1934 che modifica la denuncia dell Accordo sull'esportazione firmato in Roma il 25 febbraio 1932 fra l'Italia e l'Ungheria: Avenant stipulato in Roma il 16 maggio 1936.

(2083)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Torino.**

Con decreto Ministeriale 3 giugno 1937-XV, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal Demanio dello Stato la donazione di un terreno da adibirsi alla costruzione del Centro d'osservazione per minorenni di Torino.

(2063)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione delle opere idraulico-forestali del bacino montano del torrente Croesio (Cuneo).**

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1937, n. 1790, sono stati approvati gli elenchi e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Croesio, nei comuni di Sanfront e Paesana (Cuneo), compilati dal Comando della Milizia nazionale forestale di Cuneo, in data 10 dicembre 1935.

(2072)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Autorizzazione alla Banca Nazionale del Lavoro ad insediarsi con proprie filiali nelle piazze di S. Giovanni in Fiore, Carolei, Crotone e Corigliano Calabro in provincia di Cosenza.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vista la domanda presentata dalla Banca Nazionale del Lavoro, per essere autorizzata all'apertura di alcune dipendenze in provincia di Cosenza;

Visto l'art 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità delle deliberazioni adottate dal Comitato dei Ministri di cui al ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, in data 5 settembre e 5 dicembre 1936, concernenti, rispettivamente, la sistemazione della Banca Popolare Cosentina e della Banca dell'Agricoltura di Cosenza;

Autorizza

la Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, ad insediarsi con una propria filiale nelle seguenti piazze della provincia di Cosenza:

S. Giovanni in Fiore, Carolei, Crotone e Corigliano Calabro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel « Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV.

*Il Governatore della Banca d'Italia,*
*Capo dell'Ispettorato*:
AZZOLINI.

(2082)

# CONCORSI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto del 18 novembre 1936-XV pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 5 dicembre 1936-XV, n. 282.**

| | | |
|---|---|---|
| 1° Ducci Roberto | punti | 141,90 |
| 2° Vitelli Girolamo | » | 138,80 |
| 3° Pignatti Morano di Custoza Girolamo | » | 136,80 |
| 4° De Michelis Paolo | » | 135 — |
| 5° Sensi Federico | » | 134,10 |
| 6° Gaja Roberto | » | 133,40 |
| 7° Maresca Adolfo | » | 132,60 |
| 8° Farace Alessandro | » | 130,30 |
| 9° De Luigi Pier Giuliano | » | 129,40 |
| 10° Milesi Ferretti Gian Luigi | » | 128,20 |
| 11° Regard Cesare | » | 127,80 |
| 12° Farinacci Franco | » | 126 — |
| 13° Staderini Ettore | » | 125,90 |
| 14° Basso Maurizio | » | 124,30 |
| 15° De Ferrari Giovanni Paolo | » | 122,20 |
| 16° Bolla Luigi | » | 122,10 |
| 17° Sabetta Luigi | » | 121,70 |
| 18° Alverà Pierluigi | » | 121 — |
| 19° Sanfelice di Monteforte Ignazio | » | 120,70 |
| 20° Capece Minutolo Alessandro | » | 120,10 |
| 21° Giglioli Carlo Enrico | » | 120 — |
| 22° Messeri Girolamo | » | 119,80 |
| 23° De Rege Thesauro Giuseppe | » | 119,40 |
| 24° Benazzo Agostino | » | 116,40 |
| 25° Bacci Vittorio | » | 113,50 |
| 26° De Giovanni Luigi | » | 113,40 |
| 27° Gasparini Carlo | » | 113,30 |
| 28° Fabiani Oberto | » | 113,20 |
| 29° Fragnito Giorgio | » | 109,50 |
| 30° Terruzzi Giulio | » | 106,60 |
| 31° Plaja Eugenio | » | 105,80 |

(2085)

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso ad un posto di studio di Fondazione « Dott. Guido Lerda » presso il R. Collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle Antiche Provincie in Torino.**

E' aperto il concorso ad un posto di studio della Fondazione « Dott. Guido Lerda » a favore di studenti di Liceo e d'Istituto tecnico, di ristrette condizioni di fortuna, nativi del comune di Dronero (Cuneo), ed in mancanza di questi, di studenti della Valle Macra.

Gli aspiranti al posto di studio predetto dovranno presentare, entro il 31 luglio p. v. domanda su carta bollata da L. 4, al presidente del Consiglio direttivo del R. Collegio « Carlo Alberto », in Torino, via Po, 15, corredata dai seguenti documenti:

1° certificati di nascita del padre e del concorrente, redatti in carta bollata e debitamente legalizzati;

2° certificati delle agenzie delle imposte dei luoghi di nascita e di residenza dei genitori, comprovanti la ristretta condizione domestica;

3° stato di famiglia;

4° certificato di studi, con le votazioni riportate nei singoli esami;

5° certificato di buona condotta.

Il posto sarà aggiudicato in base ai titoli di studio.

Sarà dichiarato vincitore il candidato che riuscirà primo nella graduatoria.

A parità di voti il posto verrà dato al più giovane.

Il vincitore conserverà il posto per tutta la durata degli studi medi, purchè durante il corso di tali studi, consegua una media annuale di otto decimi negli esami; e lo conserverà anche per qualsiasi ramo degli studi universitari.

Per l'ammissione al concorso i candidati non potranno, in nessun caso, avere delle medie inferiori agli otto decimi.

La retta mensile che verrà corrisposta al vincitore del concorso sarà di L. 120 per i nove mesi dell'anno scolastico, per gli studenti secondari; e di L. 150 per quelli universitari.

Torino, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

*Il presidente*: S. Pivacco.

(2089)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Varianti al concorso a 150 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1937-XV con il quale è stato indetto un concorso per esami a 150 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro, cui non sono ammesse a partecipare le donne;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di ammettere al predetto concorso le donne, anche per dar modo di conseguire la sistemazione in ruolo a quelle in servizio straordinario da almeno due anni alla data del 4 febbraio 1937, provviste del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;

Ritenuta, inoltre, la necessità, in relazione all'art. 8 del bando di concorso sopra indicato, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Napoli, Bologna e Palermo;

Decreta:

Al concorso per esami a 150 posti di volontario nel ruolo di Gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro sono ammesse a partecipare anche le donne per non oltre il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Il termine di 60 giorni, di cui al decreto Ministeriale 24 maggio 1937-XV, per la presentazione delle domande decorrerà per tutti i concorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prove scritte del concorso, oltre che a Roma, si svolgeranno anche a Napoli, Bologna e Palermo nei giorni stabiliti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1937 - Anno XV

(2086) *Il Ministro*: Di Revel.

**Varianti al concorso a 200 posti di alunno d'ordine nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1937-XV con il quale è stato indetto un concorso per esami a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *C*), cui non sono ammesse a partecipare le donne;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di ammettere al predetto concorso le donne, anche per dar modo di conseguire la sistemazione in ruolo a quelle in servizio straordinario da almeno due anni alla data del 4 febbraio 1937, provviste del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;

Ritenuta inoltre la necessità, in relazione all'art. 8 del bando di concorso sopra indicato, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Napoli, Bologna e Palermo;

Decreta:

Al concorso per esami a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *C*) sono ammesse a partecipare anche le donne per non oltre il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Il termine di 60 giorni, di cui al decreto Ministeriale 24 maggio 1937-XV, per la presentazione delle domande decorrerà per tutti i concorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prove scritte del concorso, oltre che a Roma, si svolgeranno anche a Napoli, Bologna e Palermo nei giorni stabiliti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: Di Revel.

(2087)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.